# STATUTO

del

### Comitato "Viviamo Granarolo"

Art.1: E' costituito, ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, il Comitato, permanente, denominato:

Comitato "Viviamo Granarolo"

Art.2: Il Comitato ha sede a Granarolo Dell'Emilia (Bo), e ha durata illimitata. La variazione dell'indirizzo non comporterà modifica statutaria.

Art.3: Il Comitato è una organizzazione libera, funzionalmente autonoma, apartitica ed ha, quale scopo principale, la difesa della salute, dell'ambiente, del territorio e dei servizi, tramite iniziative di carattere sociale e culturale volte alla sensibilizzazione della cittadinanza.

Il Comitato non ha alcun fine di lucro e si propone di:

• formulare proposte agli Enti Locali (Comuni, Provincia e Regione);

coordinare le iniziative di studio e di eventuale recupero in termini di sicurezza del territorio di cui sopra,

adoperandosi per la ricerca di soluzioni unitarie e condivise;

- stimolare il dibattito e la partecipazione delle Autorità e dei cittadini sui problemi dell'ambiente, della qualità
  della vita, della tutela della salute dei cittadini, sia attraverso lo studio delle problematiche conseguenti alla
  natura ed alle esigenze tutte del territorio, sia valutando le caratteristiche tecniche dei possibili interventi di
  difesa dai fenomeni di inquinamento ambientale che possano incidere sulla salute ovvero sulla qualità della
  vita dei cittadini;
- individuare eventuali carenze/responsabilità, di qualsivoglia natura, nella costruzione ovvero progettazione ovvero insediamento ovvero permanenza di qualsivoglia intervento produttivo/edilizio/trasportistico di scarico/insediativo-industriale-commerciale-residenziale idoneo a ledere il valore del territorio di cui sopra, la sua vivibilità, la salute e la qualità di vita dei cittadini ivi residenti ovvero dimoranti.

Nel perseguimento dell'enunciato scopo principale il Comitato potrà adottare qualsiasi legittima iniziativa volta alla tutela, presso le sedi competenti, degli interessi, dei diritti e dei beni sopra indicati.

Art.4: Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi di fondatori e promotori
- b) oblazioni dei sottoscrittori;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) altre riserve accantonate;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- f) contributi e finanziamenti pubblici e privati;
- g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.5: Possono far parte del Comitato tutti i cittadini, maggiori di età, interessati alla valorizzazione del Territorio di Granarolo dell'Emilia e per l'adesione non si pongono limiti numerici, né di tempo.

Possono essere promotori delle finalità del Comitato tutti i soggetti, come sopra individuati, che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

La qualifica di promotore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato:
- ad accedere alle cariche associative.

I promotori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro dei promotori

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del promotore

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei promotori.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale nei termini indicati dal consiglio direttivo con apposito regolamento interno comporta l'automatica decadenza del promotore.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante lettera o

I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art.6: L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## Art.7: Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Segretario
- e) il Tesoriere

Le cariche di Presidente, vicepresidente, Segretario, Tesoriere e consigliere del Comitato sono incompatibili con quelle di Sindaco, Assessore e/o Consigliere comunale.

### Assemblea.

L'assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) emanazione del programma;
- b) elezione del Presidente;
- c) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- f) approvazione di eventuali Regolamenti;
- g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione degli associati.
- L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e

sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente tramite lettera mail o strumento telematico e pubblicizzata sul sito internet del comitato o social, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei promotori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è presidente del Comitato ed ima usa assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea ed è compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 11, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il compito del Consiglio Direttivo consiste nell'attuazione delle deliberazioni assembleari e nella gestione dei fondi raccolti.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri minimo 2.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei promotori immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente nomina Segretario, Tesoriere e Vice Presidente.

Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dell'elenco dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee

**Tesoriere** 

Il tesoriere cura la tenuta dei registri contabili [1] Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese spel mandati di pagamento delle spese, corredate dei documenti giustificativi, dovranno essere autorizzati dal Presidente e dal Segretario

Art.8: Lo scioglimento anticipato del Comitato permanente deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e

comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.9: Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.